

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PADOVA

Il Segretario del Consiglio

CIRCOLARE INFORMATIVA

**Società tra professionisti (STP): errori ricorrenti da evitare e clausole statutarie indispensabili
nella costituzione e nella gestione**

Ai Signori Colleghi Iscritti all'Albo

Loro sedi

Premessa

L'esame di alcune recenti domande di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo e dei relativi statuti ha fatto emergere una serie ricorrente di imprecisioni e omissioni, talora presenti anche in atti ricevuti da Notaio. Alcune di esse incidono su requisiti inderogabili della disciplina delle STP e possono comportare il rigetto o la sospensione della domanda, oltre a esporre la società a criticità in fase di gestione. Con la presente circolare si intende offrire ai Colleghi – e, per il loro tramite, ai Notai roganti – un promemoria operativo dei punti su cui concentrare la verifica, distinto tra profili civilistici e profili di competenza dell'Ordine.

1. Avvertenza sulla novità normativa: L. 190/2025 (Legge Concorrenza)

Si richiama in via prioritaria l'attenzione sulla modifica dell'art. 10, comma 4, lett. b), della L. 183/2011 operata dalla L. 18 dicembre 2025 n. 190, in vigore dal 3 gennaio 2026. Il requisito dei due terzi in capo ai soci professionisti non è più cumulativo (numero dei soci e quota di capitale), ma alternativo: è sufficiente che i professionisti determinino la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci per numero di soci ovvero, in alternativa, per quota di capitale, "tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto".

La nuova formulazione consente dunque la partecipazione di soci non professionisti anche per oltre un terzo del capitale, a condizione che ai soci professionisti sia comunque garantito un peso preponderante nel governo della società. Di contro, la stessa norma stabilisce che "nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette".

Conseguenza pratica di immediato rilievo: sono da considerarsi "sospette", e potenzialmente inefficaci, tutte le clausole statutarie o parasociali che attribuiscono di fatto ai soci non professionisti poteri di veto, di filtro, di nomina o di condizionamento – ivi compresa la previsione di quorum deliberativi talmente elevati da consentire al socio investitore di paralizzare la società. La verifica non deve quindi limitarsi al dato quantitativo delle quote, ma estendersi al concreto assetto dei diritti di voto e dei quorum.

2. Profili civilistici: errori ricorrenti da evitare

a) Denominazione

- **Indicazione "società tra professionisti".** La denominazione deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti" (art. 10, comma 5, L. 183/2011).

b) Oggetto sociale

- **Esclusività.** L'oggetto deve essere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale. Le attività strumentali, accessorie e le operazioni commerciali/finanziarie vanno ammesse solo se non prevalenti e funzionali all'oggetto.

- **Garanzie a favore di terzi e assunzione di partecipazioni.** Clausole che consentono la prestazione di garanzie "anche a favore di terzi" o l'assunzione di partecipazioni vanno delimitate espressamente entro i limiti della strumentalità, per non confliggere con l'esclusività.
- **Revisione legale.** Se inclusa nell'oggetto, ricordare che è esercitabile solo dai soci iscritti nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010).

c) Assetto partecipativo, quorum e diritti di voto

- **Quorum coerenti con la soglia dei due terzi.** Evitare quorum rafforzati (es. 75%, unanimità) che, in presenza di un socio non professionista con quota superiore al terzo, gli attribuiscono un potere di veto. È l'errore più grave riscontrato.
- **Quorum riferiti al capitale rappresentato in assemblea.** La delibera "a maggioranza del capitale presente" può consentire, in adunanze poco partecipate, che il socio investitore determini da solo l'esito, anche in materie riservate (es. nomina amministratori). Preferibile il riferimento all'intero capitale, con clausola di salvaguardia dei due terzi in ogni decisione.
- **Strumenti a tutela della prevalenza.** Nella s.r.l. la prevalenza dei professionisti può essere assicurata mediante i particolari diritti di cui all'art. 2468, comma 3, c.c.; nella s.p.a. mediante limiti o scaglionamenti del voto ex art. 2351 c.c.

d) Circolazione delle partecipazioni

- **Trasferimento tra vivi.** Subordinare l'efficacia del trasferimento al possesso, in capo all'avente causa, dei requisiti soggettivi e al mantenimento della maggioranza dei due terzi. Un rinvio generico "alla legge" è insufficiente.
- **Trasferimento *mortis causa*.** La clausola di continuazione con gli eredi va condizionata alla verifica dei requisiti in capo agli eredi e al rispetto della soglia dei due terzi; diversamente prevedere la liquidazione della quota.
- **Pegno, usufrutto, sequestro.** Il rinvio all'art. 2352 c.c. può spostare il voto su terzi privi di requisiti: inserire una clausola di salvaguardia.

e) Errori materiali e di coordinamento

- **Rinvii normativi errati.** Verificare la corretta citazione (es. "L. 183/2011" e non "2001"; art. 2473 c.c. e non 2743; rinvio alla disciplina della s.r.l. e non della s.p.a.).
- **Antinomie interne.** Controllare la coerenza tra articoli (es. quote proprie ammesse in un articolo e vietate in un altro) e le rubriche duplicate.

3. Profili di competenza dell'Ordine: previsioni che non possono essere omesse

- **Requisiti dei soci non professionisti.** Devono essere richiamati per intero i requisiti di cui all'art. 6 del D.M. 34/2013: onorabilità; assenza di condanne definitive a pena pari o superiore a due anni di reclusione per reato non colposo (salva riabilitazione); assenza di cancellazione da albo professionale per motivi disciplinari; assenza di misure di prevenzione personali o reali. Per i soci non persone fisiche, i requisiti vanno verificati in capo a legali rappresentanti e amministratori.
- **Incompatibilità con altra STP.** La partecipazione a più STP è incompatibile per tutte le categorie di soci, per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine; l'incompatibilità viene meno solo dalla data di efficacia del recesso, dell'esclusione o del trasferimento dell'intera partecipazione.
- **Criteri di esecuzione dell'incarico e obblighi informativi al cliente.** Diritto del cliente di scegliere il socio professionista; comunicazione scritta del nominativo in mancanza di scelta; informativa sui conflitti di interesse (anche da presenza di soci investitori); consegna dell'elenco soci con distinzione tra professionisti e investitori; comunicazione di sostituti e ausiliari.

- **Polizza assicurativa.** Obbligo di stipula della polizza RC professionale per i danni ai clienti derivanti dall'attività professionale.
- **Esclusione del socio cancellato dall'albo.** Deve essere prevista quale causa di esclusione (art. 10, comma 4, lett. d), L. 183/2011). Non è ammissibile la clausola di conversione automatica del socio cancellato in socio investitore, che elude la norma e può far venir meno la soglia dei due terzi.
- **Regime deontologico e disciplinare della società.** Va inserita la clausola sull'osservanza del codice deontologico da parte dei soci professionisti e sull'assoggettamento della società al regime disciplinare dell'Ordine di iscrizione (art. 10, comma 7, L. 183/2011; art. 12 D.M. 34/2013).
- **Segreto professionale.** Opportuna la previsione della facoltà del socio professionista di opporre agli altri soci il segreto sulle attività a lui affidate.
- **Clausola di scioglimento per venir meno della prevalenza.** Prevedere che il venir meno della maggioranza dei due terzi costituisce causa di scioglimento, salvo ripristino nel termine perentorio di sei mesi.
- **Rinvio normativo completo.** La disposizione finale deve richiamare, oltre al codice civile, l'art. 10 L. 183/2011 e il D.M. 34/2013.

4. Adempimenti pubblicitari

- **Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese** (art. 16, comma 2, D.Lgs. 96/2001).
- **Iscrizione nella sezione speciale dell'Albo** tenuto dall'Ordine territorialmente competente, cui va allegata la documentazione dei requisiti.

5. Check-list operativa per la verifica dello statuto

Si suggerisce di verificare, prima del deposito, la presenza dei seguenti elementi:

- ☐ Denominazione con indicazione di "società tra professionisti";
- ☐ Oggetto sociale esclusivo, con delimitazione delle attività strumentali;
- ☐ Requisiti soci professionisti e non professionisti (art. 6 D.M. 34/2013) richiamati per intero;
- ☐ Maggioranza dei due terzi ai professionisti garantita nelle decisioni, alla luce della L. 190/2025, senza poteri di veto o quorum "paralizzanti" a favore dei non professionisti;
- ☐ Divieto di partecipazione ad altra STP;
- ☐ Criteri di esecuzione dell'incarico e obblighi informativi al cliente;
- ☐ Obbligo di polizza assicurativa RC professionale;
- ☐ Esclusione del socio cancellato dall'albo (senza conversione automatica in socio investitore);
- ☐ Clausole sulla circolazione delle quote (tra vivi e *mortis causa*) subordinate ai requisiti e alla soglia dei due terzi;
- ☐ Regime deontologico e disciplinare della società;
- ☐ Causa di scioglimento per venir meno della prevalenza, con termine di sei mesi;
- ☐ Rinvio finale a L. 183/2011 e D.M. 34/2013;
- ☐ Assenza di errori materiali e antinomie interne.

6. Raccomandazione conclusiva

Si invitano i Colleghi a condividere per tempo con il Notaio rogante la presente check-list, così da prevenire rilievi in sede di iscrizione. Il riscontro tempestivo di questi elementi consente di ridurre sensibilmente i tempi istruttori e di evitare la necessità di successivi atti modificativi. La Segreteria resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Segretario del Consiglio
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

 *dott. Gianni Sarragiotto*

Padova, lì 27 luglio 2026